



**REGOLAMENTO COMUNALE
NORME DI COMPORTAMENTO PER I
PROPRIETARI DI CANI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 26.03.2010**



**COMUNE DI PADRIA
REGOLAMENTO COMUNALE**

**NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROPRIETARI DI
CANI**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate alla tutela e alla convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Padria;
2. Tale Regolamento stabilisce i criteri di prevenzione di disagi e/o pericoli dovuti a comportamenti non corretti degli accompagnatori e/o detentori dei cani.
3. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di contrastare il fenomeno del randagismo, che va affrontato con l'intento di assicurare agli animali le condizioni di vita appropriate alla loro dignità di esseri viventi e, in ogni caso, i necessari interventi di cura e protezione.

Art. 2

Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dell'animale, sia se custodito, fuggito o smarrito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere e delle eventuali cucciolate.
3. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
4. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Art. 3

Ambito d'applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente Regolamento nel territorio comunale di Padria, salva diversa esplicita disposizione.

Art. 4

Definizioni

1. Sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade, le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici, tutte le aree e/o i luoghi di cui all'art. 1117 (es. parti comuni di edifici condominiali) del Codice Civile e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
2. Si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni normative vigenti, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5

Igiene pubblica

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 4 gli accompagnatori sono sempre tenuti alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani, facendo uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori, che devono avere immediatamente disponibili al seguito.

presente articolo non si applicano ai soggetti non vedenti.

Art. 6

Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 4 il proprietario o il detentore devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare, anche per i cani di piccola taglia, sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie e i cani utilizzati per l'esercizio venatorio;
 - d) i cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree di cui al comma 1 dell'articolo 4, da una persona con una corporatura commisurata alla mole dell'animale ed in grado di gestirli correttamente.
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
 - f) assicurare che il cane non vaghi liberamente senza accompagnatore;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano agli accompagnatori dei cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 7

Lotta al randagismo

1. Il fenomeno del randagismo assume dimensioni tali da determinare un concreto pericolo per la salute pubblica (come veicolo di diffusione di malattie a carattere zoonosico ó leishmaniosi, leptospirosi, rickettiosi, echinococcosi, scabbia ecc.) e per l'incolumità dei cittadini (aggressioni, morsicature, intralcio alla circolazione, incidenti stradali),
2. In ottemperanza delle prescrizioni della legge nazionale, della successiva legge regionale e del regolamento attuativo che prevedono l'istituzione dell'anagrafe canina presso il servizio veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria locale, alla quale devono essere iscritti tutti i cani presenti nel territorio regionale con l'anagrafatura mediante inoculazione sottocutanea di un microprocessore (che deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico per l'identificazione di ciascun cane, che può essere rilevato da apposito lettore), questa amministrazione ha provveduto all'istituzione dell'anagrafe canina con Ordinanza Sindacale n. 10 del 26 agosto 2008;
3. Ai sensi e per gli effetti della L.R. 18 maggio 1994 n. 21 i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, devono iscrivere alla predetta anagrafe canina i cani entro il termine di dieci giorni dalla nascita o, comunque dall'acquisizione del possesso;
4. Tutti i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al Servizio Veterinario della ASL i mutamenti di titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale; presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Padria è disponibile la modulistica necessaria per effettuare le suddette comunicazioni.

Art. 8

Tutela del patrimonio

1. È fatto obbligo agli accompagnatori di assumere tutte le precauzioni affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile immobile, di proprietà pubblica.

Art. 9

Detenzione dei cani

spazi adeguati, di provvedere alla somministrazione di cibo e alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina. Ripari adeguati con idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dal freddo, dalle intemperie e dal sole diretto.

- 3) I cani, non assicurati alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio superiore di almeno 1 metro alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda e comunque non inferiore a metri 1,5;
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, deve avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane;
5. L'eventuale catena deve avere una lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri e una robustezza adeguata alla mole del cane;
6. I cani che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo;
7. I cani alla catena non possono superare l'area ove detenuti, ovvero non devono essere messi in condizione di raggiungere la proprietà privata di un terzo, un'area pubblica o di uso pubblico;
8. All'interno delle proprietà private, qualora non sussistano i requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione di quelli utilizzati nell'esercizio venatorio e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti;
9. I cani, detenuti nei modi previsti dal presente articolo, non devono con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbare in modo insistente e inequivocabile il vicinato.

Art. 10

Disposizioni particolari

1. È fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con museruola, presso esercizi pubblici (generi alimentari, bar, ristoranti ecc.) ove segnalato da apposito cartello; in caso contrario, il cane può accedere all'unità immobiliare.
2. È vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

Art. 11

Normativa di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative previste dalla seguenti disposizioni di legge:

- Legge n. 281 del 14 agosto 1991 *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*.
 - Legge Regione Autonoma della Sardegna n. 21 del 18 maggio 1994 *Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina*;
 - Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R n. 320 dell'8 febbraio 1954
 - Codice Civile: art. 843 c. 3 *animali sfuggiti alla custodia del proprietario*.
 - Codice Penale:
art. 727 *che punisce il maltrattamento degli animali alla pari di qualsiasi altro reato, vietando nel contempo il confezionamento e la distribuzione su tutto il territorio nazionale, di bocconi o esche contenenti sostanze velenose o anche potenzialmente nocive alle persone ed agli organismi animali superiori (uccelli e mammiferi) ed alla fauna selvatica e minore;*
art. 672 *omessa custodia e malgoverno di animali.*
- Ordinanze in materia emanate dal Ministero della Salute (es. Ordinanza 3 marzo 2009).

Art. 12

Norme finali

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio di polizia municipale del Comune di Padria,
2. Solo fornendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore e/o accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 14 per avere lasciato vagare il cane, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali sanzionato ai sensi dell'articolo 672 del Codice Penale; rimangono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all'ufficio di polizia municipale.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

Art. 13

Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani, in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi;
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i proprietari e/o detentori sono ritenuti sempre responsabili di malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso;
3. Coloro che dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, per quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 14

Sanzioni

1. Articolo 5 comma 1

obbligo di asportazione di deiezioni animali su aree pubbliche e/o d'uso pubblico.

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 250,00**

2. Articolo 6 comma 1 lettere a), b), d), e), f):

a) obbligo di utilizzare, anche per i cani di piccola taglia, sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

b) obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

d) obbligo di condurre su aree pubbliche e/o d'uso pubblico, anche se muniti di guinzaglio e museruola da una persona con una corporatura commisurata alla mole dell'animale ed in grado di gestirli correttamente.

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

f) assicurare che il cane non vaghi liberamente senza accompagnatore;

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 250,00**

nei termini e nei modi di legge:

- sanzione amministrativa da **€ 154,94 a € 516,46**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 18 maggio 1994 n. 21 art. 4 comma 8.

4. Articolo 8

obbligo agli accompagnatori di assumere tutte le precauzioni affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile immobile, di proprietà pubblica.

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 25,00 a € 250,00**

5. Articolo 9 commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9

1) obbligo di detenere i cani in spazi adeguati, di provvedere alla somministrazione di cibo e di acqua necessari, nonché provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina;

2) obbligo di detenere cani in luoghi adeguati con idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dal freddo, dalle intemperie e dal sole diretto;

3) obbligo per i detentori di cani non assicurati alla catena di detenere tali esemplari all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio superiore alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda e comunque non inferiore a metri 1,5;

4) obbligo per i detentori di cani di realizzare recinzioni e/o cancellate tali da non permettere la fuoriuscita del muso del cane;

5) divieto di detenere cani a catena corta, obbligo di almeno 5 metri oppure di 3 metri se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri e una robustezza adeguata alla mole del cane;

6) divieto di detenere cani alla catena, senza possibilità di raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo;

7) divieto di detenere cani alla catena in modo tale di poter raggiungere la proprietà privata di un terzo, un'area pubblica o di uso pubblico;

8) divieto di tenere il cane libero senza guinzaglio o senza catene in area privata in assenza dei requisiti prescritti dal comma 4.

9) cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato;

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 500,00**

6. Articolo 10 comma 1, 2

1) divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, nei bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere; ove è apposto all'ingresso del locale apposito cartello.

2) divieto di trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00 a € 500,00**

7. Articolo 13 commi 1

adeguamento delle reti di recinzione, ovvero delle cancellate, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi; in modo tale che i cani, non assicurati alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio superiore alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda e comunque non inferiore a metri 1;



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

da avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio
nettere la fuoriuscita del muso del cane;
nto di una somma da p 100,00 a p 500,00

8. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni del presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni prima e seconda del capo 1 della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni, i proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.

9. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta alla Polizia Municipale del Comune di Padria ed a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

2. Di esso viene disposta la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito internet del Comune di Padria.